

PROGETTO RE.CA. - RETI CAPACI

“Sistema di Giustizia Minorile - Child Friendly”

CUP J89B14000720007 CIG 57813221D7

Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi (2007-2013)
Annualità 2013 - Azione 9



3. I PERCORSI DI INTEGRAZIONE DEI MINORI STRANIERI

Progetto Re.Ca. - Reti Capaci, vol. 3

3. I percorsi di integrazione dei minori stranieri

"Sistema di Giustizia Minorile - Child Friendly"

CUP J89B14000720007 CIG 57813221D7

Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi (2007-2013)

Annualità 2013 - Azione 9

a cura di

Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali

Fondazione Giovanni Michelucci

ATHENA

Istituto Don Calabria - Casa San Benedetto

La serie del Progetto Re.Ca. - Reti Capaci comprende anche i seguenti volumi:

1. I diritti dei minori stranieri

2. Il collocamento in comunità: l'accoglienza dei minori stranieri

Editing del booklet

Gruppo di lavoro dell'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali

Raffele Bracalenti, Alessia Attar, Moreno Benini, Cristina De Luca,

Fabiana Musicco, Valeria Vermeil

Gruppo di lavoro della Fondazione Giovanni Michelucci

Corrado Marcetti, Saverio Migliori, Massimo Colombo,

Andrea Aleardi, Sara Corradini

Gruppo di lavoro ATHENA

Giuseppino Piras, Marika Nanni, Francesca Masselli, Marina Botteghi,

Maria Rita Mancaniello, Luca Salemmi

Gruppo di lavoro di Istituto Don Calabria - Casa San Benedetto

Alessandro Padovani, Barbara Santagata, Irene Alberti



Immagini

La foto di copertina è dell'Archivio Fotografico Fondazione Michelucci.

Le foto all'interno del volume sono di: Elijana Forto p.13; Piotr Lewandowski p.15; Ilker p.21; Vedrana Bosnjak p.24; Carlos Chavez p.25; JR Goleno p.28; Carl Dwyer p.29

Il copyright delle immagini usate nel presente booklet rimane al loro creatore.

Dove non riportato il nome dell'autore, l'immagine proviene dai free stock database dei siti *StockPhotos.io*, *StockSnap.io*, *FreelImages.com*.

Volti e situazioni riportate nelle immagini sono da ritenersi a solo scopo illustrativo e non devono considerarsi afferenti allo specifico progetto di studio di questo booklet.

Grafica

Alessandro Masetti

Edizione

Copyright © Fondazione Michelucci Press, 2015

Fondazione Giovanni Michelucci
via Beato Angelico, 15 – 50014 Fiesole (FI)
www.michelucci.it

ISBN 978-88-99210-05-2 (edizione elettronica)

Distribuzione gratuita



Quest'opera è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons
Attribuzione – Non Commerciale – Condividi Allo Stesso Modo 3.0
il cui testo è disponibile alla pagina Internet
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>



Rispetta il tuo ambiente.
Pensa prima di stampare queste pagine.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author; and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Il booklet che presentiamo parte dal presupposto fondamentale che il minore straniero sottoposto a procedimento penale non perde quei diritti che possono consentire un efficace reinserimento sociale, in particolar modo non disperde il diritto all'istruzione, alla formazione professionale e ad un inserimento lavorativo.

Si tratta di diritti che, laddove garantiti, consentono l'avvio di un effettivo processo di inclusione sociale, cui chiaramente si lega la tutela del diritto alla salute e le diverse forme di protezione sociale.

Le indicazioni che seguono vogliono rappresentare dunque un primo riferimento, anche di tipo procedurale, utile a tutte quelle istituzioni coinvolte nella rete di presa in carico dei minori stranieri, situazioni complesse ed altamente vulnerabili.

INDICE

- PREMESSA	6
- RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	9
- 1. I PERCORSI DI INTEGRAZIONE DEI MINORI STRANIERI	15
- 2. ACCESSO ALL'ISTRUZIONE	17
- 3. ACCESSO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	19
- 4. ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO	23
- 4.1 IL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO	27
- 4.2 L'APPRENDISTATO	31
- 4.3 IL CENTRO PER L'IMPIEGO	34
- RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	35

PREMESSA

Il sistema di Giustizia minorile, ispirandosi ad un criterio universalistico di lavoro e metodologia, ossia seguendo un approccio che non riconosce differenze di ordine etnico, religioso e culturale nella presa in carico dei minori, ha sempre garantito uniformità di trattamento e di risorse nonché l'utilizzo di una rete di servizi capace di graduare le risposte rispetto alla specifica esigenza. In particolare, tenendo ferma l'attenzione sul prioritario obiettivo dell'organizzazione e della predisposizione di un percorso educativo e risocializzante, il Sistema Giustizia ha opportunamente calibrato gli interventi sulla specificità del minore-individuo. Il progetto educativo è costruito a partire da bisogni unici e irripetibili, come unica e irripetibile è la storia di ogni ragazzo: la variabile culturale è quindi parte di quell'irripetibilità e non già un costrutto che possa condurre a classificarla.

In questa direzione, tutti i minorenni sottoposti a procedimenti penali, a qualunque dei Servizi accedano e in qualsiasi fase processuale si trovino, ricadono nella responsabilità del Dipartimento della Giustizia minorile, che opera nell'interesse del minorenne, garantendone la sicurezza e definendo - in attuazione delle prescrizioni della Magistratura Minorile o d'intesa con la medesima - il progetto educativo più idoneo. I principi del rispetto del minorenne, ampiamente definiti dal legislatore e che fanno proprie le indicazioni delle Carte internazionali e delle più recenti direttive, informano ogni aspetto dell'operato dei Servizi della Giustizia Minorile. Essi guardano, in particolare, l'importanza di garantire: che

al minore venga sempre data l'opportunità di esprimere la propria opinione, così come i propri bisogni, e che tali opinioni e bisogni siano adeguatamente presi in considerazione; che il personale sia opportunamente qualificato e formato per interagire con i minorenni; che la presa in carico sia realizzata da una équipe multidisciplinare; che al minore siano garantiti il diritto all'educazione e alla salute; che egli non sia esposto a trattamenti o condizioni di vita degradanti, ma al contrario che essi siano improntati a standard qualitativi elevati e che riconoscano tutte le specificità della particolare fase di vita dell'adolescente.

Più specificatamente, il sistema della Giustizia minorile, garante della tutela dei minori, e dunque anche dei minori stranieri, si pone come mezzo di promozione e salvaguardia dei loro diritti, lavorando con la massima attenzione a rispettare quanto sancito dalle Carte internazionali, dalle direttive Europee, dalle normative nazionali. Da esse si ricava il riconoscimento, in capo a tutti i minori, della titolarità di diritti ed interessi legittimi, conseguenti alla loro qualità di soggetti in formazione e quindi meritevoli di particolare comprensione da parte della società e delle istituzioni preposte al giudizio della loro condotta ed alla conoscenza dei loro bisogni.



Center Grove Middle School North
Johanna

PART 1 2008

Grade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Math												
Reading												
Writing												
Science												
History												
Art												
Music												
Physical Education												
Foreign Languages												
Other												



RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

A livello internazionale

La Convenzione di New York del 20 novembre 1989 stabilisce i principi che gli Stati parti si impegnano ad introdurre nei rispettivi ordinamenti ed ai quali si devono ispirare i procedimenti giurisdizionali ed amministrativi che riguardano ogni persona di minore età. Il centro di gravità della Convenzione risiede nel principio secondo il quale il minore è depositario di diritti fondamentali ed è l'unico possessore diretto di tali diritti. Inoltre, i diritti dei minori si fondano su un principio, che è "l'architave" (the arch principle) della Convenzione ONU: "il miglior interesse", "che deve essere prioritario" (Art. 3). Garantire il miglior interesse dei minori significa promuovere il loro benessere, cioè "il massimo grado di sopravvivenza e sviluppo, con tutti i mezzi possibili" (Art. 6). A tal fine il minore deve ricevere "cure e protezione" (Art. 3) giacché "il fanciullo, per il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità, dovrebbe crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, amore e comprensione" (Preambolo). E tali diritti valgono anche quando un minore ha commesso un reato: l'Art. 40 della Convenzione ONU è chiaro in questo senso e stabilisce "il diritto del minore sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di aver commesso un reato ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima".

A livello comunitario

Il Consiglio d'Europa ha adottato una serie di raccomandazioni in materia di Giustizia minorile. Il 17 novembre 2010, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato nuove Linee guida sulla giustizia adattata ai bambini. Tali linee guida rappresentano uno sforzo d'integrazione importante, in un delicato equilibrio tra il richiamo dei principi di base già contenuti in altri trattati, evidenziando le priorità che dovrebbero guidare i cambiamenti necessari nel mondo della giustizia, e le proposte per pratiche normative innovative adatte a soddisfare le esigenze di tutti i minori.

Per un approfondimento sulle raccomandazioni in materia di Giustizia minorile adottate dal Consiglio d'Europa ricordiamo:

Raccomandazione n. R (87) 20, sulle reazioni sociali alla delinquenza giovanile; Raccomandazione n. R (88) 6, sulle reazioni sociali al comportamento delinquenziale dei giovani provenienti dalle famiglie migranti; Raccomandazione n. R (99) 19, adottata in riferimento al documento finale del Decimo Congresso Internazionale delle Nazioni Unite su "Prevenzione del crimine e degli autori di reato", celebrato a Vienna nel 2000, sulla promozione della mediazione sia pubblica, sia privata da parte dei singoli Stati; Raccomandazione n. R (2000) 20, sul ruolo dell'intervento psicosociale precoce nella prevenzione dei comportamenti criminosi; Raccomandazione n. R (2003) 20, concernente nuovi modi per affrontare la delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile; Raccomandazione n. R (2004) 10, riguardante la protezione dei diritti umani e della dignità degli individui con disturbi mentali; Raccomandazione n. R (2005) 5, sui diritti dei minori ospiti di istituti di custodia; Raccomandazione n. R (2006) 2, sulle Regole Penitenziarie europee. Da ultimo, occorre ricordare la relazione del 19 giugno 2009 del Commissario europeo dei Diritti dell'Uomo sulla delinquenza minorile in Europa.

A livello nazionale

La normativa a tutela dei minori stranieri extracomunitari in Italia si compone di norme di diverso grado (Convenzioni, Leggi, Decreti, Regolamenti, Circolari) e persegue la tutela dell'interesse del minore.

- a) Testo Unico 286/98 e successive modifiche (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche (L. 189/2002 e L. 94/2009) dedica una parte importante alla tutela dell'unità familiare e dei minori;
- b) il DPCM 535/99 definisce le specifiche funzioni e attività del Comitato per i Minori Stranieri, istituito ai sensi dell'art 33 del D. Lgs 286/98, con il compito di tutelare i diritti dei MSNA in conformità ai dettami della Convenzione sui diritti del fanciullo;
- c) il Codice civile dispone interventi urgenti: di protezione per i minori; in materia di sospensione e decadenza della potestà genitoriale; in materia di apertura della tutela;
- d) la Legge 184/83 così come modificata dalla Legge 149/01, in materia di adozione e affido.

In ambito scolastico, formativo e lavorativo, con riferimento ai minori:

- a) la Costituzione Italiana con l'art. 34 stabilisce che “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”. L'art. 37, invece, sancisce che “La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”, rimandando alla Legge l'indicazione del “limite minimo di età per il lavoro salariato”;
- b) Il Testo Unico sull'Immigrazione (D. Lgs 286/98) ribadisce con l'art. 38 che sono soggetti all'obbligo scolastico anche i minori stranieri che sono presenti sul territorio;

c) la normativa vigente (D. Lgs. n. 76/2005, Art. 1, co. 2-3; D. Lgs. 226/2005, Art. 1, co. 1; Legge 296/2006, Art. 1, co. 622; D.M. del MIUR, n. 139/2007) in materia di diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione professionale viene applicata anche ai minori di cittadinanza non italiana;

d) la normativa di riferimento in materia di attività lavorativa dei minori è la Legge n. 977 del 17 ottobre 1966 "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti" e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. n. 345/99; D. Lgs. n. 262/2000; Legge n. 296/2006);

e) la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria per il 2007) prevede oltre l'obbligo formativo fino ai 18 anni e l'istruzione che deve essere impartita per almeno 10 anni, l'innalzamento dell'età minima a 16 anni per l'ammissione al lavoro.

A fronte del quadro illustrato in tema di garanzia dei diritti dei minori in conflitto con la giustizia, anzi della "promozione del benessere dei minori", i minori stranieri possono essere comunque esposti ad un'erosione parziale dei loro diritti legata soprattutto:

1) alla condizione giuridica (è il caso ad esempio dei minori stranieri non accompagnati);

2) alla fragilità dei gruppi familiari di provenienza;

3) all'appartenenza a minoranze etniche;

4) a forme di discriminazione connesse alla loro condizione di stranieri;

5) ad interpretazioni della legge e delle procedure operative non sempre univoche ed esposte, almeno per quanto concerne l'accesso alla formazione ed al lavoro, a normative e modalità applicative che possono variare dal livello nazionale a quello regionale e da regione a regione.

Tali difficoltà possono dunque riverberarsi anche nella tutela dei diritti all'istruzione, alla formazione ed all'accesso al mercato del lavoro, pregiudicando pesantemente il già complesso processo di integrazione del minore straniero.

Il mancato riconoscimento di questi diritti può pertanto trasformarsi in manifestazioni di discriminazione diretta o indiretta che devono essere superate grazie ad un impegno attento dei Servizi della Giustizia e dei diversi Servizi del territorio, attraverso un'opera sinergica che metta al centro anzitutto l'interesse del minore. Per far questo, soprattutto nel caso del minore straniero sottoposto a procedimento penale, è necessario attenuare il rischio di una "generalizzazione" delle procedure operative, procedendo verso una reale individualizzazione dei percorsi di integrazione sociale, a partire dal pieno riconoscimento del diritto all'istruzione, alla formazione ed al lavoro.



1. I PERCORSI DI INTEGRAZIONE DEI MINORI STRANIERI

La progettazione e la gestione dei percorsi di integrazione sociale del minore straniero sottoposto a procedimento penale necessitano di un approccio sistemico capace di ricorrere efficacemente alle risorse presenti sul territorio ed ai soggetti che, a diverso titolo, si occupano di questi ultimi. Tra i percorsi di integrazione che maggiormente possono sviluppare la promozione e l'inclusione sociale del minore devono essere certamente annoverati l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro.

Come emerso dalle iniziative realizzate nell'ambito del Progetto Re.Ca. - Reti Capaci - e dalle *Linee guida per il sistema di formazione e lavoro rivolto a minorenni e giovani sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria penale*, un sistema di formazione ed integrazione socio-lavorativa diretto ai minori deve trovare applicazione in ambito territoriale, grazie al coordinamento ed alla sinergia tra i Centri per la Giustizia Minorile ed i Centri per l'impiego e/o i servizi per il lavoro pubblici/privati accreditati, nonché le Regioni come soggetto di gestione delle politiche attive e passive del lavoro e tutti quei soggetti, che in vario modo, possono efficacemente intervenire in un'ottica di cooperazione di rete territoriale.

È importante sottolineare come i livelli di inclusione o esclusione sociale del minore nella nostra società siano fortemente determinati proprio dalle possibilità di accesso ai sistemi della formazione e del lavoro. Non è un caso che il diritto al lavoro e il diritto alla formazione siano considerati a fondamento della società italiana e quali elementi che conferiscono dignità all'uomo (Artt. 1, 4, 33, 34).



...
karne...
Ów gw...
stępnego p...
rodzenie J...
wstawnej...
W przeciwnie
... na stworzeniu lub
...nieodwróceniu" („niezlikwidowa
...
... s. 61). Nowoczesna dog
...
konstrukcja obiektywnej karnej za
...
stwu z zaniechania. Zgodnie z tym stanowi

2. L'ACCESSO ALL'ISTRUZIONE

I minori stranieri sottoposti a procedimento penale hanno diritto di andare a scuola?

La Costituzione italiana, all'Art. 34, afferma: "La Scuola è aperta a tutti". Coerentemente il Testo Unico sull'*Immigrazione* ribadisce il diritto all'accesso all'educazione ai minori stranieri.

Tutti i minori stranieri, anche se sprovvisti di permesso di soggiorno (e persino di documento di identità), sono soggetti all'obbligo di istruzione ed hanno diritto di essere iscritti a scuola. Il diritto all'iscrizione è esteso ad ogni ordine e grado.

L'Art. 38, co. 1, del T.U. *Immigrazione* chiarisce infatti che: "I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica". Al co. 2 si aggiunge, inoltre, che: "L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana".

L'iscrizione dei minori stranieri avviene secondo le modalità ordinarie, previste cioè anche per i minori italiani. L'iscrizione può essere, inoltre, richiesta in qualsiasi momento dell'anno.

I minori stranieri che non posseggono documentazione anagrafica sono iscritti con riserva, ma possono conseguire il titolo conclusivo previsto dal corso di studio scelto, nelle scuole di ogni ordine e grado.

A tal proposito e più specificamente l'Art. 45, co. 1 e 2, del DPR 394/1999 chiarisce che “[...] L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione [...]”.

L'inserimento del minore straniero nella classe corrisponde all'età anagrafica, salvo nel caso in cui il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione in una classe diversa sulla base di alcune valutazioni relative: all'Ordinamento degli studi del Paese di provenienza; all'accertamento delle competenze, delle abilità e dei livelli di preparazione; del corso di studio eventualmente seguito nel Paese di provenienza, al titolo di studio eventualmente posseduto.

Quanto detto è ovviamente valido anche per i minori stranieri sottoposti a procedimento penale, compresi quanti si trovano ristretti presso gli Istituti Penali Minorili, questi ultimi particolarmente esposti all'esigenza di valutare le modalità di inserimento nella scuola dei minori stranieri detenuti, in accordo con gli Istituti scolastici territoriali di riferimento o che operano direttamente all'interno.

Sono da considerarsi illegittime eventuali pratiche volte a richiedere il permesso di soggiorno ai fini dell'iscrizione scolastica.

3. L'ACCESSO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

I minori stranieri sottoposti a procedimento penale hanno diritto a frequentare un corso di formazione professionale?

Così come per l'istruzione, il minore straniero ha diritto alla formazione professionale, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione in ordine al soggiorno ed al possesso di qualsiasi documentazione.

Laddove un'Agenzia formativa riceva, dunque, la domanda di iscrizione di un minore straniero, è tenuta a richiedere solo la documentazione che viene chiesta per l'iscrizione di studenti o corsisti italiani, mentre non può essere richiesta la documentazione inerente la regolarità del soggiorno né del minore né dei genitori, laddove presenti.

La normativa generale in materia di diritto all'istruzione ed alla formazione professionale prevede:

- l'obbligo di istruzione per dieci anni;
- l'obbligo formativo (ridefinito come dovere di istruzione e formazione) fino ai 18 anni, da assolversi con il conseguimento di un titolo di studi di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale o nell'apprendistato (D. Lgs. n. 76/2005, Art. 1, co. 2-3; D. Lgs. 226/2005, Art. 1, co. 1; Legge 296/2006, Art. 1, co. 622; D.M. del MIUR, n. 139/2007).

L'*obbligo di istruzione* dura dai 6 ai 16 anni, pertanto il minore che abbia terminato la terza media a 14 anni, deve procedere – in via ordinaria – con una delle seguenti soluzioni:

- frequentare per due anni un corso di scuola media superiore ordinario;
- frequentare i primi due anni dei corsi triennali di istruzione e formazione professionale che, alla fine del terzo anno permettono di ottenere una qualifica professionale (leFP). In alcune Regioni questa tipologia di corsi è attiva soltanto presso gli Istituti Professionali e non presso le Agenzie formative;
- frequentare un corso di formazione professionale biennale che consenta di acquisire una qualifica professionale. L'assolvimento dell'obbligo di istruzione con la frequenza di un corso di formazione professionale biennale è possibile solo in alcune Regioni;
- lavorare come apprendista, ma solo dai 15 anni compiuti, perciò se il minore finisce la terza media a 14 anni rimane un anno in cui deve intraprendere un dei percorsi sopra richiamati. L'assolvimento dell'obbligo di istruzione come apprendista è possibile solo in alcune Regioni.

L'*obbligo formativo* permane sin quando il minore non ha compiuto 18 anni. L'obbligo può essere assolto:

- frequentando per due anni un corso di scuola media superiore;
- lavorando come apprendista fino all'ottenimento di una qualifica;
- seguendo un corso di formazione di durata almeno biennale/triennale che permette di ottenere una qualifica professionale.

Quanto previsto per i minori in generale ovviamente vale anche per i minori stranieri sottoposti a procedimento penale. È tuttavia doveroso sottolineare come per questi ultimi le condizioni di partenza in quanto ad età, esistenza di titoli di studio già conseguiti, abilità linguistiche e competenze acquisite, risultino sovente estremamente frammentate, tali da dover, di volta in volta, caso per caso, ricostruire assieme agli Istituti scolastici o alle Agenzie

formative che realizzano i corsi di formazione professionale, verificarne le modalità di inserimento possibili e più consone.

Il Fondo Sociale Europeo co-finanzia, insieme a Regioni (e Province), corsi di formazione organizzati dai Centri di Formazione Professionale (CFP) pubblici, da enti privati convenzionati e da imprese. I corsi, in prevalenza gratuiti per i partecipanti, consentono di acquisire competenze e qualifiche professionali richieste dal mercato del lavoro. La formazione professionale può dunque rappresentare una risorsa decisiva per i minori stranieri sottoposti a procedimento penale, anche per quanti si trovano presso un Istituto Penale Minorile, ove spesso si riescono ad organizzare corsi di varia natura e durata, propedeutici all'accesso al mercato del lavoro.

Molti corsi sono proposti e gestiti da enti privati, purché accreditati presso le Regioni italiane (accreditamento come sedi formative), sono gratuiti in quanto finanziati con le risorse comunitarie del Fondo Sociale Europeo. I corsi, gestiti dai CFP o da Enti (Agenzie) di formazione accreditate, rilasciano una qualifica professionale (corsi biennali o triennali).



4. L'ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO

I minori stranieri sottoposti a procedimento penale hanno diritto di lavorare?

In linea generale, così come per il diritto all'istruzione ed alla formazione professionale, ai minori stranieri, anche non accompagnati, occorre applicare la normativa vigente in materia di accesso al lavoro valida per i minori.

E pertanto, così come prevede anche la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, co. 622:

- l'età minima per l'ammissione al lavoro è stata fissata a 16 anni, innalzandola dal precedente limite di 15 anni;
- l'istruzione, come già richiamato, è impartita per almeno 10 anni: è obbligatoria e finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Prima dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione non può legittimamente essere instaurato un contratto di lavoro;
- l'obbligo formativo è previsto fino ai 18 anni e può essere assolto sia nel sistema scolastico, sia nel sistema dell'istruzione e formazione professionale o nell'apprendistato.

Per i minori titolari di permesso per minore età, il diritto di lavorare non è né esplicitamente stabilito, né escluso dalla legge. Come emerge anche dal Quadrimestrale intitolato: *Nuove esperienze di giustizia minorile* (2011), curato dall'Ufficio Studi Ricerche e Attività interazionali del Dipartimento della Giustizia Minorile, una Circolare del Ministero dell'Interno del 13.11.2000 ha affermato che il permesso per minore età non consente di esercitare attività

lavorativa: di conseguenza questo tipo di permesso spesso viene rilasciato con la dicitura “non valido per lavoro” e molti Centri per l’impiego non accettano, dunque, avviamenti al lavoro di minori titolari di questo permesso. Questa stessa circolare è stata tuttavia appuntata come illegittima, in quanto violerebbe anzitutto il principio di “superiore interesse del minore” ed il divieto di discriminazione del minore straniero, sia pure non accompagnato. Risulta inoltre utile sottolineare che le Circolari non hanno un valore normativo e non sono vincolanti per i funzionari delle amministrazioni diverse da quella che le ha emesse. In linea di principio, pertanto, non hanno valore per i Centri per l’impiego e le Direzioni provinciali del lavoro. Molte delle realtà censite nell’ambito del Progetto RE.CA confermano tuttavia difficoltà nell’attivazione di percorsi lavorativi, anche in tirocinio, per minori stranieri in possesso di permesso per minore età.

D’altro canto le modifiche al TU *Immigrazione* introdotte dalla stessa Bossi-Fini (Legge 30 luglio 2002, n. 189), in materia di rilascio del permesso di soggiorno, sembrano implicitamente prevedere che i minori stranieri possano lavorare, in quanto tra i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni è compreso anche lo svolgimento di attività lavorativa.

Per i minori titolari di permesso per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale o per asilo l’accesso al lavoro è previsto alle stesse condizioni dei minori italiani.





4.1 IL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

Tra le finalità dei tirocini formativi o degli stage vi è quella di agevolare le scelte professionali dei giovani in cerca di prima occupazione o disoccupati, attraverso un'esperienza diretta nel mondo del lavoro.

I tirocini offrono alle aziende la possibilità di formare e valutare le capacità della persona da inserire eventualmente in modo stabile ed organico o cui ricorrere in un momento successivo.

L'inserimento di queste persone in aziende pubbliche o private non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.

I tirocini possono essere attivati solo per soggetti che abbiano assolto sia l'obbligo scolastico che il compimento del sedicesimo anno d'età e si rivolgono a datori di lavoro sia pubblici che privati. La durata massima del tirocinio varia a seconda del beneficiario ed è così stabilita:

- 4 mesi per gli studenti di scuola secondaria;
- 6 mesi per inoccupati o disoccupati ivi compresi i lavoratori in mobilità, per gli allievi di Istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea (anche nei 18 mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita);
- 12 mesi per studenti universitari (inclusi studenti di corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, nonché scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita);
- 12 mesi per persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91;
- 24 mesi per disabili (ex Legge 68/99 Art. 11, co. 2).

Il tirocinio genera l'obbligo di riconoscimento di un compenso da parte delle aziende ospitanti, in base alla Legge Fornero (L. 28 giugno 2012, n. 92) che impone una retribuzione minima, che può variare da regione a regione.

I tirocini sono realizzati sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra l'Ente promotore, da individuarsi fra quelli autorizzati dalla normativa (Centri per l'impiego, istituzioni scolastiche statali e non, cooperative sociali, ecc..) ed il datore di lavoro ospitante. Alla convenzione deve essere allegato uno specifico progetto formativo e di orientamento, nel quale vengono indicati gli obiettivi, i tempi e le modalità di svolgimento del tirocinio.

L'azienda ospitante, nei confronti del tirocinante, deve attivare la R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) ed inviare comunicazione UNILAV (si tratta del modello telematico con il quale viene comunicata all'Ufficio per l'Impiego la costituzione del rapporto di lavoro). Va precisato che al datore di lavoro ospitante spetta il compito di tenere conto delle capacità del soggetto, art. 18 co 1. come da D. Lgs. 81/08 (ex 626) e di redigere il DVR (documento sulla valutazione dei rischi, art. 17 e 28, come da D. Lgs 81/08 (ex 626).

Va segnalato, inoltre, un altro strumento particolarmente flessibile di avvio all'inserimento lavorativo per categorie svantaggiate, si tratta della borsa lavoro che non costituisce, però, un rapporto di lavoro. Nel caso dei minori stranieri si ricorda che l'accesso alle borse lavoro dipende dalla titolarità o meno di un permesso di soggiorno, condizione che riguarda anche l'applicazione di un tirocinio formativo e di orientamento.

Per quanto riguarda i minori stranieri sottoposti a procedimento penale possono fare il tirocinio formativo e di orientamento, a patto che sussistano le autorizzazioni da parte del Giudice, necessarie a svolgere attività all'esterno delle Comunità o degli Istituti Penali Minorili.





4.2 L'APPRENDISTATO

Come già richiamato il contratto di apprendistato è finalizzato a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Nel contratto di apprendistato il datore di lavoro deve rispettare tutte le obbligazioni tipiche di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (pagare la retribuzione, rispettare la contrattazione collettiva, ecc..) ed in più, attuare tutti gli obblighi formativi previsti dalla legge o dal contratto collettivo. Per quanto riguarda l'apprendista, invece, deve rispettare tutte le obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, nonché rispettare gli obblighi finalizzati al corretto adempimento del percorso formativo.

Il datore di lavoro che assume un apprendista deve stipulare e sottoscrivere, in forma scritta, il contratto di apprendistato che deve prevedere il patto di prova ed il piano formativo individuale (PFI) che può essere redatto anche in forma sintetica all'interno del contratto stesso e quindi contestualmente all'assunzione.

Al datore di lavoro, inoltre, spetta l'obbligo di effettuare la comunicazione telematica preventiva di assunzione, inviando, entro le 24 ore del giorno precedente l'assunzione, la comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego competente, secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Negli ultimi interventi legislativi in materia (D. Lgs 81/2015) si è tentata la creazione di un sistema duale che integra istruzione, formazione e lavoro, soprattutto grazie alle due tipologie di apprendistato particolarmente orientate all'ottenimento di un titolo di studio.

Il contratto di apprendistato è per definizione un contratto di lavoro a tempo indeterminato, rivolto a ragazzi e giovani di età compresa fra i 15 e i 29 anni, anche se per le Regioni e le Province

autonome che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, la contrattazione collettiva può definire modalità di utilizzo di tale contratto, anche a tempo determinato, ad esempio per le attività di tipo stagionale.

Esistono tre tipologie di contratti di apprendistato, differenti per finalità, soggetti e profili normativi:

- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato professionalizzante;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Il contratto di apprendistato genera numerose agevolazioni a favore dell'imprenditore che decide di assumere con questa tipologia di rapporto. L'inserimento in azienda tramite apprendistato è, infatti, sostenuto da incentivi di tipo economico, contributivo, fiscale e di tipo normativo.

Regioni e Province autonome giocano un ruolo fondamentale nelle diverse tipologie di apprendistato sotto l'aspetto formativo. A tal proposito le regolamentazioni possono risultare eterogenee. Il quadro normativo di riferimento rimane quello tracciato dal D. Lgs 81/2015 che tutela la generalità dei lavoratori apprendisti e definisce il ruolo dei diversi attori istituzionali delle imprese coinvolte.

Possono essere assunti con *contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore*, i giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni in tutti i settori di attività. La regolamentazione dei profili formativi di questa tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Questa tipologia di apprendistato si rivolge anche ai giovani che non hanno assolto l'obbligo di istruzione che potranno così conseguire il diploma di istruzione secondaria

superiore, ma anche agli iscritti a partire dal secondo anno degli Istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato dovrà sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.

Per quanto riguarda i contratti di apprendistato professionalizzante e quello di alta formazione e di ricerca possono essere stipulati solo da soggetti maggiorenni oppure che abbiano compiuto 17 anni ed in possesso di una qualifica professionale.

Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici e privati, i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per quanti sono in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Possono essere, infine, assunti, in tutti i settori di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. La finalità è il conseguimento di un titolo di studio universitario e di alta formazione, compresi il dottorato di ricerca, i diplomi rilasciati dagli Istituti tecnici superiori, nonché il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Per quanto riguarda l'apprendistato per i minori sottoposti a provvedimento penale non vi sono preclusioni, anche se a riguardo va precisato che le modalità e le eventuali difficoltà di inserimento dipendono solo dalle caratteristiche del ragazzo (livello di istruzione raggiunto, posizione giuridica, ecc..). Preferibilmente il tirocinio professionalizzante è il più agevole per l'utenza citata, anche se non viene rilasciata una qualifica, come è prevista da una delle tre tipologie di apprendistato. Va precisato, inoltre, che per i minori stranieri sottoposti a provvedimento penale è molto difficile che raggiungano l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, proprio per le loro caratteristiche intrinseche.

4.3 IL CENTRO PER L'IMPIEGO

I Centri per l'impiego (D. Lgs 276/2003) operano a livello provinciale secondo gli indirizzi dettati dalle Regioni e rappresentano il punto di riferimento per i lavoratori e le aziende che intendono avvalersi dei servizi erogati. Questi servizi sono destinati principalmente a quanti si trovano in stato di disoccupazione, ma possono avvalersene anche coloro che desiderano cercare un'altra occupazione. La persona in cerca di occupazione deve rivolgersi al Centro per l'impiego del luogo in cui ha il proprio domicilio.

Come ricordato, l'età minima di ammissione al lavoro e quindi di iscrizione al Centro per l'impiego è attualmente stabilita in 16 anni, anche se questo parametro può variare a seconda delle regioni.

Tra i servizi che i Centri erogano vi sono:

- gestione dell'elenco anagrafico dei lavoratori;
- riconoscimento dello stato di disoccupazione;
- iscrizione alle liste di mobilità e pre-mobilità;
- iscrizione agli elenchi ed alle graduatorie delle categorie protette;
- iscrizione nelle liste dei lavoratori socialmente utili;
- registrazione delle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro presso aziende ed Enti pubblici;
- informazioni di tipo occupazionale;
- servizio a supporto dell'incontro fra domanda ed offerta lavoro;
- attività di orientamento professionale;
- inserimento lavorativo di soggetti disabili e altre categorie protette;
- promozione di interventi rivolti a segmenti deboli dell'offerta di lavoro;
- iniziative a supporto dell'inserimento in lavori socialmente utili;
- tirocini formativi e di orientamento;

- promozione dei percorsi formativi;
- colloqui di orientamento professionale, percorsi formativi, tirocini formativi e di orientamento, incontro tra domanda ed offerta per l'assolvimento del diritto-dovere dell'obbligo formativo.

Riferimenti bibliografici

- Dipartimento per la Giustizia Minorile, Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, *Linee guida per il sistema di formazione e lavoro rivolto a minorenni e giovani sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria penale*, 2009;
- Dipartimento per la Giustizia Minorile, Studi Ricerche e Attività Internazionali, «Nuove esperienze di giustizia minorile», *Rivista quadrimestrale*, Unico 2011;
- S. Marietti, (a cura di), *Associazione Antigone, Non è una giustizia minore. Secondo Rapporto sugli istituti penali minorili*, e-Book MicroMedia, Roma 2013;
- E. Rozzi e M. Console, (a cura di), *Minori stranieri e diritto all'istruzione e alla formazione professionale*, ASGI, Progetto "In.Media.Res – Integrazione mediazione Responsabilità", Torino 2014.

PROGETTO RE.CA. - RETI CAPACI

“Sistema di Giustizia Minorile - Child Friendly”

CUP J89BI4000720007 CIG 57813221D7

Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi (2007-2013)

Annualità 2013 - Azione 9

CONTATTI

IPRS - Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali

Passeggiata di Ripetta, 11 - 00186 - Roma

tel +39 0632652401 - fax +39 06 32652433

web www.iprs.it

Fondazione Giovanni Michelucci onlus

via Beato Angelico, 15 - 50014 Fiesole (FI)

tel. +39 055597149 - fax +39 055597149

e-mail fondazione.michelucci@michelucci.it

web www.michelucci.it

ATHENA

Viale Giacomo Leopardi, 31/c - 52025 Monteverchi (AR)

tel +39 055981066 - fax 055-901859

e-mail: info@athenaformazione.it

web www.athenaformazione.it

Istituto Don Calabria - Casa San Benedetto

Vicolo Pozzo, 23 - 37129 Verona

tel +39 0458052974 - fax +39 0458014848

web www.csben.it